



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE SERVIZI SOCIALI-ATS-
ISTRUZIONE-PATRIMONIO

Servizio Pubblica Istruzione

Bando P 04/2019 Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ascoli Piceno durante il trasporto effettuato a mezzo scuolabus mediante Richiesta di Offerta sul Mepa – CIG: 7787266F2E

CHIARIMENTI N.2

1. DOMANDA

1. Inottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i si chiede di conoscere il nominativo dell'attuale gestore del servizio e quali siano gli attuali prezzi di gestione o in alternativa di avere copie delle precedenti delibere di aggiudicazione.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda n. 3 dei CHIARIMENTI n.1 e comunque, l'attuale Gestore del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus è l'operatore economico "ETIKA Coop. Soc. a r.l." ed il prezzo orario di aggiudicazione del contratto in scadenza (risalente al 2014) è di € 14,36 oltre IVA.

2. DOMANDA

2. Si chiede di indicare l'esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di gara (cauzione, istanza, ...)

RISPOSTA

COMUNE DI ASCOLI PICENO PIAZZA ARRINGO N. 7 – ASCOLI PICENO

3. DOMANDA

3. Il D.Lgs. 50/2018, modificato dal correttivo del 19/04/2017 stabilisce che a far data dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1), pertanto, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014 e quindi i documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, **l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE (LINK) nonché il file.xml** e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante. **SULLA BASE DI QUANTO INDICATO SI CHIEDE DI INDICARE IL LINK**

NONCHÉ IL FILE.XML PER LA PROCEDURA IN OGGETTO LA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MOD. DGUE

RISPOSTA

La stazione appaltante non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico pertanto il disciplinare di gara prevede che l'operatore economico compili - attenendosi alle disposizioni del medesimo disciplinare - il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 – messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara – lo trasformi in pdf, lo sottoscriva digitalmente e lo inserisca a sistema nell'apposita sezione.

4. DOMANDA

4. In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera a) art. 7.3 del Disciplinare di gara, siamo a richiedere:
- Di confermare che servizi assistenza scuolabus, assistenza scolastica alunni portatori di handicap, servizi ausiliari, centri estivi soddisfano i requisiti richiesti

RISPOSTA

La definizione dei servizi analoghi implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che devono scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei contratti indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando. I servizi analoghi, in questo senso, designano una categoria aperta di prestazioni, accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli oggetto di gara.

Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è necessario che i concorrenti dimostrino di aver svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220).

Ciò premesso con riferimento al quesito posto si ritiene che i servizi indicati dall'operatore economico possono considerarsi analoghi a quelli oggetto d'appalto.

5. DOMANDA

- Di confermare che l'importo di € 200.000,00 risulta quale sommatoria nel triennio e quale somma di più servizi, come indicato nell'esempio allegato:
esempio:
anno 2016: servizio 1 € 50.000,00 + servizio 2 € 80.000,00 +
anno 2017: servizio 1 € 50.000,00 + servizio 2 € 80.000,00 + servizio 3 € 40.000,00+
anno 2018: servizio 2 € 80.000,00 + servizio 3 € 40.000,00 =
=>€ 200.000,00

RISPOSTA

NON SI CONFERMA. Come previsto al punto 7.3 lett. a) del disciplinare di gara, il concorrente deve aver eseguito a regola d'arte negli ultimi tre anni (**ossia nei 36 mesi**) antecedenti la data di pubblicazione della RDO:

1. uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno € 200.000,00 IVA esclusa. Per servizi analoghi si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi ricreativi e di socializzazione, servizi di assistenza sociale e servizi affini.

Pertanto il periodo di riferimento è quello dei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione della RDO ovvero a far data dal 26/02/2016.

6. DOMANDA

- In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, **si precisa che la Legge 183/2011**, art. 15 c 1 prevede che *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*. Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale sono oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e la dichiarazione del legale rappresentante può essere resa utilizzando - nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 del Disciplinare di gara - il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara.

Distinti saluti

Ascoli Piceno, lì 05.03.2019

Comune di Ascoli Piceno
Il Dirigente
Dr. Paolo Ciccarelli